

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso proposto alla Commissione Tributaria Regionale in materia di I.C.I.A.P.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere al ricorso promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da IMPERATRICE ANGELO avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto il ricorso promosso dallo stesso ricorrente avverso avviso di accertamento in materia di I.C.I.A.P.;
- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 – 1° comma del D.Lgs.267/2000 come da foglio allegato;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da IMPERATRICE ANGELO avverso la sentenza n°200/50/03 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso presentato dallo stesso ricorrente avverso l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1997 e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative tributarie.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Con atto n°204/02 del 06/06/2002, l'Ufficio aveva proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1997 per errata classe di superficie, con contestuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative tributarie, a carico del Sig.IMPERATRICE ANGELO. Il contribuente presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

A seguito della delibera di G.C. n°71 del 25/03/03 di autorizzazione a resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, Questo Ente si costituiva in giudizio depositando le proprie controdeduzioni.

Con sentenza n°200/50/03 la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente sulla base delle argomentazioni prodotte dal Comune, riconfermando la legittimità dell'atto di accertamento.

Avverso tale sentenza il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Necessita, quindi, da parte di Questo Ente la costituzione nel giudizio di appello.

Si propone pertanto di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o suo delegato, ai fini della costituzione nel giudizio di appello avanti la Commissione Tributaria Regionale.

Sesto San Giovanni, 18 marzo 2004

IL FUNZIONARIO
(dott. Rosangela Berardi)